

sti rapporti fra gli Enti locali dello Stato, che sia degno della celerità della vita moderna! (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

### Presentazione di un disegno di legge.

MOSCONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 64, che accorda la franchigia doganale per i materiali di propaganda turistica. (1258)

PRESIDENTE. Do atto all'on. Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Giunta dei trattati.

### Si riprende la discussione del disegno di legge: Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emanazione di un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del disegno di legge per il conferimento dei pieni poteri al Governo per l'emanazione di un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale; ha facoltà di parlare l'on. sottosegretario di Stato per l'interno.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli Camerati. La relazione della Commissione e i discorsi degli oratori che hanno interloquuto sul disegno di legge in discussione rendono superflua qualsiasi ulteriore dimostrazione della opportunità di riunire e coordinare in un testo unico le numerose leggi e i numerosi decreti, che regolano oggi la vita dei comuni e delle provincie. Dalla relazione della Commissione appare anche chiara la ragione per la quale la delega è stata chiesta, chiesta non solo per riunire e per coordinare, ma anche per modi ficare, in alcuni casi, le norme dei recenti provvedimenti di riforma ed inserire nel testo delle disposizioni, che, pur rispondendo allo spirito e alle esigenze del recente ordinamento, non trovano riscontro né nella vecchia, né nella nuova legislazione.

Le proposte della Commissione e dei vari oratori trovano, in massima, favorevole il Governo, in quanto esse concordano con gli studi già fatti dal Ministero. Infatti, si conviene nell'opportunità di nominare i vice

podestà anche nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, sempre che ciò sia consigliato da speciali situazioni dei comuni stessi per l'importanza delle loro attività o per il loro carattere particolare di centri turistici. Si ritiene, invece, che tale norma non sia estensibile ai comuni inferiori ai 10.000 abitanti, e questo soprattutto per la difficoltà di trovare, nei piccoli comuni, le necessarie competenze tecniche.

Assicuro l'onorevole Chiarelli che il nuovo testo unico conterrà una completa disciplina del funzionamento e della competenza delle consulte, in modo da eliminare ogni incertezza, che possa essersi verificata nel primo periodo di attuazione del nuovo ordinamento. Naturalmente, sarà anche stabilito — come, del resto, è fin d'ora, di fatto — che ai consultori debbano essere tempestivamente comunicati gli oggetti da trattare.

Non sembra, invece, non dico consigliabile, ma possibile conferire speciali incarichi amministrativi ai consultori, in quanto che, se la Consulta è un organo di collaborazione per il podestà nella preparazione dei bilanci e dei progetti di lavoro, essa è pure e soprattutto un organo di immediato controllo all'opera della podesteria. Dal che risulta che il consultore non dovrebbe mai essere un delegato del podestà, se si vuole evitare che il consultore debba finire per diventare il controllore di sé stesso.

Per quanto riguarda la rieleggibilità dei podestà, vicepodestà e consultori, dei presidi vicepresidi e rettori della provincia, faccio rilevare al camerata Chiarelli, che nessuna legge avendo mai recato una norma in contrario, è ovvio che tali incarichi sono sempre rinnovabili, e ciò sarà espressamente dichiarato nel nuovo testo unico, che chiarirà anche esattamente quali siano i casi di incompatibilità.

Circa i casi nei quali la Consulta comunale resta sospesa o decade, si conviene nell'opinione, espressa dalla Commissione che la Consulta rimanga sospesa quando subentri all'amministrazione ordinaria del comune un commissario prefettizio. Infatti il commissario sostituisce in pieno gli organi normali dell'amministrazione. Non si ritiene invece che la Consulta debba considerarsi decaduta per la decadenza del podestà, in quanto essa non trae da questo le sue attribuzioni.

Il camerata Chiarelli ha voluto cogliere questa occasione per spezzare una lancia in favore di quella che egli chiama una migliore disciplina del commercio, e per chiedere che